



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 12/12 del 5.3.2013

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

Linea di Attività 4.2.4.a

“Incentivi per la realizzazione di postazioni per la promozione di prodotti espressione dell’identità locale”

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEGLI AIUTI

Le presenti Direttive disciplinano l’intervento previsto dal POR FESR 2007-2013 relativo alla Linea di Attività 4.2.4.a – “Incentivi per la realizzazione di postazioni per la promozione di prodotti locali espressione dell’identità locale”, attraverso il quale l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio intende perseguire l’obiettivo di destagionalizzare i flussi, valorizzare le peculiarità locali e dello sviluppo socioeconomico anche dei territori marginali, integrare le risorse marine con quelle naturalistiche e storico-culturali proprie delle aree interne, sia di tutti i settori economici che costituiscono la catena dell’offerta.

Le presenti Direttive perseguono l’obiettivo globale dell’Asse IV del POR FESR 2007-2013 “Promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali e sostenere l’attrattività e competitività del territorio valorizzando le risorse naturali e culturali per sviluppare il turismo sostenibile”, l’ Obiettivo specifico 4.2 “Sviluppare un’offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata sull’attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale” e l’obiettivo operativo 4.2.4 “ Innescare e sviluppare processi di integrazione creando reti e sinergie tra risorse ambientali, culturali e settori economici”.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli aiuti vengono concessi in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Le presenti Direttive fanno riferimento anche alle disposizioni previste dai seguenti atti normativi:

- Quadro Strategico Nazionale (2007-2012, approvato con Decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
- Documento Unitario di Programmazione di cui alla Delib.G.R. n. 52/19 del 3.10.2008;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5.7.2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11.7.2006 come modificato dal Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7.4.2009, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e s.m.i¹;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8.12.2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis);
- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6.8.2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea;
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria (ad oggi 2010/C 215/04) e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 324/2007 - Italia;
- Programma Operativo Regionale Sardegna (PO FESR 2007-2013), Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5728 del 20.11.2007, nella versione modificata approvata con Decisione C(2012)9845 dell'19.12.2012;
- Programma Regionale di Sviluppo 2010/14 approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna il 10.11.2009;
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2009/C 156/02) della Commissione Europea;
- L.R. 29 maggio 2007, n. 2, articolo 25, comma 4 e s.m.i., concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007);
- L.R. 14 maggio 1984 n. 22 "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e s.m.i.;
- L.R. 20 giugno 1986 n. 35 "Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22";
- L.R. 12 agosto 1998 n. 27 "Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere", integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21;

¹ Vedi D.P.R. 5 aprile 2012, n. 98, regolamento recante modifiche al D.P.R. 196/2008 (GU n. 161 del 12.7.2012).



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- D.P.C.M. 21 ottobre 2008 “Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera” (Pubblicato nella G.U. n° 34 dell’11.2.2009);
- L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 2, comma 24 “Recepimento del decreto 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri” pubblicata sul BURAS n. 27 del 18 agosto 2009;
- Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 19/29 del 14.4.2011 “Programmazione delle linee di attività di competenza dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio”;
- Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 52/31 del 23.12.2011 “POR FESR 2007-2013. Riprogrammazione del POR FESR Sardegna conseguente alle indicazioni contenute nei documenti nazionali e comunitari finalizzati all’adozione di strategie per il superamento delle attuali difficoltà ed intraprendere azioni di supporto alla crescita ed alla competitività”;
- Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 10/20 del 28.2.2012 “POR FESR 2007-2013. Riprogrammazione conseguente alle indicazioni contenute nei documenti nazionali e comunitari finalizzati all’adozione di strategie per il superamento delle attuali difficoltà e ad intraprendere azioni di supporto alla crescita e alla Competitività: Piano di Azione Coesione”.

ART. 3 SOGGETTO ATTUATORE

Alla gestione dell’intervento provvede la società *in house* Sardegna Impresa e Sviluppo - BIC Sardegna SpA.

ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Possono beneficiare degli aiuti le PMI regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese aventi localizzazione produttiva in Sardegna operanti in uno dei seguenti settori della classificazione ISTAT ATECO 2007:

- 55.10.00 Alberghi.
- 55.20.10 Villaggi Turistici.
- 52.23.00 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
- 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua.

Le imprese beneficiarie devono gestire aziende ricettive classificate ai sensi dalla L.R. n. 22/1984 e s.m.i. come “alberghi”, “villaggi albergo”, “alberghi diffusi”, “alberghi residenziali” (4 o 5 stelle), oppure in alternativa gestire aeroporti aperti al traffico dei civili o porti e porti turistici.

Inoltre gli alberghi e le strutture ricettive, per essere ammissibili:



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- devono garantire un periodo di apertura annuale della struttura ricettiva oggetto dell'intervento di almeno 5 mesi;
- devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria, ad eccezione delle micro imprese che sono ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata;
- devono operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi.

Sono escluse dagli aiuti le imprese operanti nei settori "pesca" e "acquacoltura" (di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio), "costruzione navale", "industria carboniera", "siderurgia" e "fibre sintetiche".

Sono altresì escluse le imprese destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce. Gli aiuti non vengono concessi a favore di attività connesse con l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all'attività di esportazione. Non vengono, inoltre, concessi aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

Gli aiuti di cui alle presenti Direttive non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione d'impresa in difficoltà (GUUE C/244/2 dell'1.10.2004). nè a quelli destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (D.P.C.M. n. 160/2007).

ART. 5 TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

L'intervento prevede la concessione di aiuti per la progettazione, realizzazione e installazione di corner o vetrine, fisiche o virtuali, elaborati nel rispetto dei modelli resi disponibili dall'Assessorato, da ubicare presso le imprese beneficiarie e da destinare, per un periodo minimo pari a 5 anni dalla data di ammissione a contributo, alla sola esposizione dei prodotti dell'artigianato artistico sardo, ovvero le produzioni e le opere di elevato pregio estetico ispirate a forme, modelli, disegni, decori, stili tipici delle tradizioni locali sarde, senza alcun fine di commercializzazione.

Le categorie merceologiche interessate sono le ceramiche, i gioielli, i tessuti, il legno, i metalli lavorati, il vetro, il pellame e l'intreccio. Il bando pubblico indicherà con maggior dettaglio le tipologie merceologiche dei prodotti dell'artigianato artistico alla cui esposizione dovranno essere destinate le vetrine ed il numero minimo di oggetti da esporre.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Autori dei suddetti prodotti potranno essere unicamente soggetti iscritti all'albo degli artigiani presso una delle sedi camerali della Regione Autonoma della Sardegna. Le imprese richiedenti, in sede di domanda, dovranno dimostrare la disponibilità dei suddetti beni mediante lettera d'intenti sottoscritta dagli artigiani che ne siano autori. Non è oggetto di contributo l'acquisto o noleggio dei prodotti da esporre.

Gli investimenti ammissibili possono riguardare una o più unità produttive di cui le imprese proponenti dovranno dimostrare la piena disponibilità; ogni impresa deve proporre un'unica domanda di agevolazione anche se riferita a più unità produttive.

Gli aiuti consistono in contributi in conto capitale per le seguenti tipologie di spesa:

- spese per la progettazione delle vetrine fisiche e/o virtuali e per l'adeguamento dei locali destinati ad ospitare la vetrina entro un importo pari al 10% dei costi complessivi proposti;
- investimenti, materiali ed immateriali, per la realizzazione e acquisto delle vetrine entro un importo pari al 90% dei costi complessivi proposti.

Le spese ammissibili devono essere sostenute entro e non oltre i 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni, salvo proroga di 2 mesi da concedersi una sola volta per comprovati motivi dietro esplicita richiesta dell'impresa.

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 6 FORMA E INTENSITÀ DELL'AIUTO

Gli aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*", nella forma di contributo in conto capitale nei limiti delle intensità dell'80% (ESL) dei costi ritenuti ammissibili in fase di valutazione. Il contributo non potrà comunque essere superiore ad € 60.000.

Il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 20% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

Il contributo non è cumulabile con altri aiuti regionali, nazionali, e comunitari aventi identica finalità a favore delle stesse spese ammissibili.

ART. 7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'intervento regionale si attua attraverso una procedura valutativa.

Successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, verranno disciplinati con apposito Avviso da pubblicarsi sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS, i termini e le modalità operative per la presentazione delle domande. Non saranno considerati ammissibili alle



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

agevolazioni i programmi di investimento i cui lavori siano stati avviati prima della presentazione della domanda di agevolazione.

ART.8 PROCEDURA ISTRUTTORIA

Le domande sono esaminate dal Soggetto Attuatore che ne verifica l'ammissibilità formale, esaminando la regolarità e la completezza delle stesse e della documentazione allegata, i requisiti oggettivi e soggettivi dei soggetti abilitati a presentare i progetti, nonché la coerenza dei medesimi con i requisiti oggettivi dell'operazione previsti dal POR FESR Sardegna 2007-2013 "Criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni" in quanto applicabili, e con le disposizioni delle presenti Direttive e dell'Avviso.

Le domande che superano la verifica di ammissibilità sono sottoposte a valutazione di merito effettuata applicando i criteri di valutazione di cui al successivo art. 9 che verranno analiticamente indicati nell'Avviso pubblico. Completata l'istruttoria, le domande saranno ordinate in una graduatoria che il Soggetto Attuatore trasmette al Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

La graduatoria definitiva delle domande ammesse verrà pubblicata sul sito Internet della Regione Sardegna ed il Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio comunicherà formalmente ai soggetti l'inserimento in graduatoria.

Le variazioni sostanziali apportate ai progetti in corso di istruttoria o in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame del Soggetto Attuatore e approvate dall'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

Art. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE

Coerentemente con il POR FESR Sardegna 2007-2013 "Criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni" la concessione delle agevolazioni avviene sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- I. La Coerenza dell'operazione.
- II. L'Efficacia dell'operazione.
- III. L'Efficienza dell'operazione.
- IV. L'Utilità dell'operazione.
- V. La Sostenibilità/Durabilità dell'operazione.

I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione ed i relativi pesi saranno definiti nell'Avviso pubblico e/o in un documento ad esso allegato per farne parte integrante. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. L'Avviso indicherà il punteggio minimo necessario perché la domanda possa essere dichiarata ammissibile all'agevolazione.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 10 CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della graduatoria delle istanze sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio adotta i provvedimenti di concessione provvisoria del contributo per le domande istruite dal Soggetto Attuatore con esito positivo e comunica l'esclusione alle imprese non ammesse al contributo, specificando le motivazioni.

Il provvedimento di concessione prevede, in particolare, l'assunzione dei seguenti obblighi per l'impresa beneficiaria, pena la revoca del contributo e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione del provvedimento stesso:

- l'impegno a mantenere nell'attivo dell'impresa e nella struttura beneficiaria dell'aiuto, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di conclusione del programma di investimento, i beni ammessi alle agevolazioni;
- l'obbligo di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e dei contratti collettivi nazionali;
- l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 6 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria, salvo proroga di 2 mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'Assessorato;
- l'impegno da parte del beneficiario ad apportare un contributo finanziario al programma di investimento pari almeno al 20% dell'investimento ritenuto ammissibile, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;
- l'impegno ad avviare l'investimento entro 2 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria;
- l'impegno a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzioni o revoca del contributo, nonché su eventuali procedimenti di carattere giudiziario (civile, penale o amministrativo), che dovessero interessare l'operazione cofinanziata.

Ulteriori obblighi potranno essere previsti dall'Avviso pubblico. Nel caso in cui, entro 2 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria, l'investimento non venisse avviato, l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio con propria Determinazione revocherà il provvedimento stesso e le risorse finanziarie liberate saranno utilizzate per finanziare ulteriori iniziative non agevolate per carenza di disponibilità.

ART. 11 EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO

Le agevolazioni sono erogate subordinatamente all'effettiva realizzazione degli investimenti ritenuti



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ammissibili e sulla base della documentazione di spesa presentata.

La documentazione di spesa per le erogazioni del contributo in conto capitale deve consistere in fatture o documenti fiscalmente regolari, rilasciati in originale e debitamente quietanzati.

Una quota, fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Il Soggetto Attuatore eroga, per ogni stato di avanzamento, il 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.

L'impresa deve completare il programma d'investimenti entro 6 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni. Entro 45 giorni dal completamento del programma, l'impresa deve presentare tutta la documentazione finale di spesa. Le erogazioni a saldo dovranno essere precedute da apposito sopralluogo da parte del Soggetto Attuatore, teso a verificare la corretta realizzazione dell'intervento.

A seguito dell'accertamento da parte del Soggetto Attuatore dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e, sulla base dei risultati della verifica di cui al comma precedente, si procede all'erogazione a saldo del contributo in conto capitale o all'eventuale recupero totale o parziale di quanto già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

Il beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo delle Autorità del POR e di quelle nazionali e comunitarie fornendo, se richiesto, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese. In particolare, il beneficiario è tenuto a collaborare con l'AdG del POR FESR per i controlli sulla stabilità dell'operazione, e cioè per le verifiche atte a confermare che entro cinque anni dal suo completamento l'operazione stessa non subisca modifiche causate dalla cessazione dell'attività produttiva o procuri indebito vantaggio ad un'impresa (art. 57, Reg. 1083/06).

Le imprese hanno l'obbligo di conservare, presso le proprie sedi legali o presso il proprio domicilio e per un periodo pari a cinque anni successivi alla chiusura del POR FESR 2007-2013, la relativa documentazione che, a richiesta, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione regionale nell'esercizio dell'attività di controllo.

Ai fini dell'erogazione a saldo, il Soggetto Attuatore accerta l'ammissibilità e congruità delle singole spese e, sulla base dei risultati della verifica di cui sopra, trasmette all'Assessorato del Turismo una relazione sullo stato finale del programma, riportante le risultanze delle verifiche e degli ulteriori accertamenti svolti, che contenga un giudizio di pertinenza e di congruità delle spese ed evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base dell'istruttoria.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio verifica gli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma stesso, ed emana il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni.

ART. 12 REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nel bando e nel provvedimento di concessione determina la revoca da parte dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca.

ART. 13 DURATA DEL REGIME D'AIUTO

Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2013 fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

ART. 14 ADEMPIMENTI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il regime di aiuto afferente alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006. Pertanto il suddetto regime di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel suo ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, par. 3, del Trattato CE ed esentati dalla notificazione di cui all'Articolo 88, paragrafo 3, del medesimo Trattato.